



## ORDINE GIORNALISTI D'ABRUZZO

(Ente di Diritto Pubblico - Legge 3.2.963, n.69)

### CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Via Guido Polidoro, 1 - int. C/6  
Tel. 0862.411074 - Fax 0862.294100  
e mail: [segreteria@odg.abruzzo.it](mailto:segreteria@odg.abruzzo.it)

CODICE FISCALE n. 93001510663

PROT. N. ....

67100 L'AQUILA..... 11/3/2024

Limiti del diritto di cronaca. Uso dei dati personali nell'attività giornalistica. Tutela dei minori. Plagio. Solidarietà tra colleghi. Rispetto del proprio Ordine professionale. Commistione tra informazione e pubblicità. Sono le tematiche più rilevanti che nel 2023 hanno investito e contrassegnato l'attività del Consiglio di disciplina territoriale (CDT) dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. La più corposa, ovviamente, riguarda i limiti del diritto di cronaca, soprattutto in materia di cronaca nera e giudiziaria: ovvero particolari ritenuti o meno d'interesse pubblico, dati sensibili delle persone coinvolte nei procedimenti; immagini più o meno inappropriate; ma anche dati relativi alle condizioni di salute (soprattutto in epoca ancora segnata dalla emergenza Covid).

Si tratta, come è facile intuire, di un tema complesso, non risolvibile in maniera dogmatica o meramente formale, ma va valutato caso per caso nei diversi contesti e situazioni. Ed è quanto i colleghi designati per la trattazione delle diverse vicende hanno fatto nei casi loro sottoposti.

La complessità chiama in causa due diritti fondamentali, ma anche la necessità di trovare un loro bilanciamento: ovviamente il diritto dei cittadini a essere informati, ma anche la cautela nella diffusione di dati che possono marchiare persone in modo indelebile se utilizzati senza alcun filtro.

Il diritto alla presunzione d'innocenza, che evidentemente nelle intenzioni del legislatore è destinato ad autorità giudiziaria e forze di polizia, finisce inevitabilmente per coinvolgere il lavoro del giornalista, la sua capacità di narrare i fatti senza abusare di informazioni non essenziali, fermo restando la sussistenza di interesse pubblico e uso della continenza nel linguaggio. Da qui un approccio attento e garantista del Consiglio di disciplina, che in un caso ha prodotto il proscioglimento di un collega in seguito a procedimento disciplinare.

Delicato resta il tema del rapporto tra colleghi. Nelle relazioni degli anni precedenti era stato sottolineato più volte come l'Abruzzo fosse particolarmente problematico, sotto questo profilo, rispetto ad altre regioni: ovvero avesse una spiccata tendenza a sviluppare rapporti quantomeno conflittuali tra colleghi. Non attraverso la legittima espressione di idee differenti e soprattutto con il mezzo della stampa (che resta il nostro strumento di lavoro) ma attraverso forme offensive e denigratorie espresse a mezzo social.

E veniamo ai numeri riassuntivi e alla descrizione di alcuni casi specifici. Complessivamente, le decisioni adottate dai diversi collegi designati per l'esame degli esposti iscritti al protocollo sono state 18, quattordici delle quali concluse con la decisione dell'archiviazione. Sono stati quattro, invece, i casi in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari dal CDT dell'Ordine degli giornalisti d'Abruzzo: in due vicende si è trattato della "censura" e negli altri due di "avvertimento".

Nel primo dei due casi di "censura", motivato in ragione della mancata solidarietà tra colleghi e dal mancato rispetto del proprio Ordine professionale, ci si è trovati di fronte a una vicenda complessa, generata da due distinti esposti nei confronti della stessa testata giornalistica e per fatti accaduti a distanza di poco tempo l'uno dell'altro: l'uno di plagio, l'altro di suicidio. In sintesi, l'organo disciplinare dell'Ordine è stato messo nell'impossibilità materiale di procedere alla conclusione dell'istruttoria di entrambe le vicende trattate, in ragione dell'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dal direttore responsabile della testata, che non ha mai inteso rispondere alle richieste dell'organismo disciplinare: le due vicende sono così state riassunte in un procedimento "terzo", ovviamente con differenti capi d'inculpazione e concluso con la decisione richiamata di "censura" nei confronti del direttore reticente.

La sanzione, non impugnata innanzi al CDN è così passata in giudicato. In sostanza, abbiamo stabilito il principio che non esista discrezionalità dell'iscritto, chiamato in causa in un procedimento disciplinare anche non necessariamente come incolpato, di stabilire se, quando, e come eventualmente collaborare con il proprio Ordine professionale. E' un dovere. Il secondo profilo di responsabilità individuato nello stesso caso, legato invece al rapporto tra colleghi, scaturisce dal fatto che ai potenziali destinatari dei procedimenti di merito è stato negato di potersi difendere innanzi al proprio organo professionale (in caso d'inculpazione), di conoscere la natura degli esposti e l'identità degli esponenti, di potersi eventualmente anche rivalere nei loro confronti in altra sede per quanto a loro ascritto, visto che l'Ordine professionale è un ente di diritto pubblico. Molto differente, invece, è il secondo caso di "censura", inerente la violazione – secondo l'organo disciplinare che presiede e il collegio che ha trattato la vicenda – della Carta di Treviso sulla tutela dei minori. Il procedimento scaturiva da una vicenda nella quale, secondo il CDT dell'Abruzzo, la riproduzione a corredo di un articolo di immagini del minore coinvolto nella storia (ancorché non in primissimo piano) contribuisse alla sua identificazione, resa oltretutto più agevole dalla realtà urbana in cui la vicenda si è svolta (una città, sì, ma non di grandi dimensioni), la diffusione sui social dell'attività della minore, il luogo in cui si svolgeva il tutto: da qui la sanzione, che tuttavia è stata impugnata innanzi al Consiglio di disciplina nazionale che ne ha disposto la cancellazione ritenendo che il minore non fosse identificabile. Va detto, a tal proposito, che si tratta del primo caso in assoluto di riforma dall'introduzione dei nostri nuovi organismi disciplinari interni, e che – richiesta del suo parere obbligatorio – la Procura generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila

aveva espresso parere di congruità rispetto alla sanzione irrogata. Elementi che evidentemente non sono bastata al CDN per confermarla, ritenendo che il minore non fosse riconoscibile. Decisione che rispettiamo, ovviamente, ma su cui manteniamo il nostro totale dissenso.

La terza sanzione, ovvero un “avvertimento” è scaturita da un esposto anonimo riguardante un caso di commistione tra giornalismo e pubblicità: la verifica della vicenda ha portato alla conferma dei fatti, con la conseguente sanzione irrogata al collega. La quarta sanzione, infine, ovvero un secondo “avvertimento” è stata generata dalla violazione dell’articolo 2 della nostra legge professionale, la 69/63, laddove postula il vincolo di solidarietà tra colleghi, ma anche l’uso consapevole e corretto dei social network: in questo caso, la vicenda traeva origine da critiche decisamente sopra le righe rivolte da un iscritto all’Albo ad un collega. Contesto su cui già mi ero soffermato in precedenza.

Va detto, infine, che il nostro Consiglio è stato chiamato ad esprimersi dal CDN, sulla base di una sua designazione, anche su un caso riguardante un’altra regione, il Lazio, e questo per motivi di incompatibilità territoriale: si trattava infatti di vicenda riguardante componenti il Consiglio regionale dell’Ordine di quella regione, e dunque sottratta alla competenza del locale CDT. La vicenda si è conclusa con una archiviazione.

IL PRESIDENTE

Sergio D’Agostino